

# **AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA**

**G.B. CHIMELLI**

PROVINCIA DI TRENTO

## **DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE**

**N. 228 DD. 24/12/2014**

Oggetto: Affidato alla ditta Trentina Calore Servizi - Consorzio Prometeo di Trento del servizio di manutenzione degli impianti termici/raffrescamento presenti negli stabili in comodato di ASIF Chimelli destinati al servizio di Scuola dell'Infanzia, di nido e Centro Giovani #Kairos dal 1 gennaio al 31 agosto 2015. CIG ZC8127DB3B.

## **IL DIRETTORE**

Richiamata la propria determinazione n. 192 dd. 27.10.2014 con la quale è stato affidato sino al 31 dicembre 2014 alla ditta Trentina Calore srl – Consorzio Prometeo, con sede in Trento, via Brennero n. 182, P.IVA 00671150225 il servizio di manutenzione degli impianti termici delle scuole dell'infanzia GB1, GB2 e Roncogno, del nido d'infanzia Il Castello, nonché dell'impianto di raffrescamento/condizionamento aria della scuola dell'infanzia GB1;

richiamata altresì la propria determinazione n. 220 dd. 24.12.2013 con la quale alla medesima ditta è stato affidato il servizio di manutenzione degli impianti termici e di ventilazione presenti nello stabile sede del Centro Giovani Kairos, sito in Pergine Valsugana via Amstetten n. 11 sino al 31 dicembre 2014;

verificato che molte scuole dell'infanzia equiparate hanno attivato un servizio analogo al servizio di gestione calore, anche per facilitare la rendicontazione alla PAT;

richiamato l'art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 135 in base al quale sussiste l'obbligo per la pubblica amministrazione di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.a;

constatato che la convenzione servizio integrato energia 3 presente sul portale [www.acquistinrete.it](http://www.acquistinrete.it) gestito da CONSIP S.p.a, per quanto riguarda il lotto 3 relativo alle Regioni Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto non è stata ancora attivata;

sentita in merito la ditta Siram di Milano, aggiudicataria del lotto in esame, la quale non è stata in grado di fornire indicazioni precise sulla data di attivazione;

ritenuto, nelle more dell'attivazione del lotto di interesse, di procedere al rinnovo dell'affido del servizio di manutenzione degli impianti termici/raffrescamento presenti negli stabili in comodato di ASIF Chimelli destinati al servizio di Scuola dell'Infanzia, di nido e Centro Giovani #Kairos dal 1 gennaio al 31 agosto 2015;

riscontrato che tra le categorie di beni/servizi presenti nel mercato elettronico della pubblica amministrazione il servizio rispondente all'esigenza individuata da parte di questa amministrazione è presente;

acquisita, tramite RDO n. 24038 sulla piattaforma MEPAT la proposta da parte della ditta Trentina Calore Servizi – Consorzio Prometeo che per il servizio in oggetto espone i seguenti costi al netto di IVA:

- Impianto termico e trattamento aria GB1: € 942,07;
- Impianto termico GB2: € 392,45;
- Impianto termico Roncogno: € 235,27;
- Impianto termico Nido Il Castello: € 392,45;
- Impianto termico e trattamento aria #Kairos: € 1.650,00;
- Costo orario intervento a richiesta: € 34,95;
- Costo orario sovrapprezzo festivi: € 15,00;
- Compenso fisso di chiamata a intervento: € 35,00

rilevato che per tale contratto non esiste rischio di interferenza fra la stazione appaltante e l'appaltatore, ai sensi del D. Lgs 81/2008, per cui il costo della sicurezza viene valutato pari a 0 (zero);

osservato che con l'affido la ditta assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:

- a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;

acquisita agli atti la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la regolarità contributiva, l'idoneità tecnica e la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

richiamato il D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 2 comma 3 ai sensi del quale "*Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice ..... nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice*";

rilevato che è possibile procedere all'affido mediante trattativa privata ai sensi dell'art. 21 comma 4 della L.P. 23/1990;

visto lo Statuto dell'Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 dd. 18 marzo 2009 con la quale è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 9 aprile 2014 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio preventivo economico 2014, pluriennale 2014 - 2016 e Piano Programma dell'Azienda ASIF Chimelli";

richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 15.07.2013 con la quale la dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli sino alla nomina di nuovo Direttore;

### **D E T E R M I N A**

- di affidare, per le ragioni in premessa esposte, alla ditta Trentina Calore Servizi – Consorzio Prometeo, con sede in Trento, via Brennero n. 182, P.IVA 00671150225 per il periodo dal 1 gennaio al 31 agosto 2015:
  - il servizio di manutenzione ordinaria con funzione di terzo responsabile dell'impianto di riscaldamento delle scuole dell'infanzia GB1 sita in Viale Petri n. 2, GB2 sita in Via Montessori n. 1 e di Roncogno, sita in P.zza S. Anna n. 3, del nido il Castello sito in via Montessori n. 2, del centro giovani #Kairos via Amstetten n. 11;
  - il servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di trattamento aria-condizionamento presente presso la scuola dell'infanzia GB1 e presso il centro giovani #Kairos, per l'importo di € 3.612,24,00 oltre IVA al 22%, d'imputare per € 942,07 oltre IVA al 22% alla scuola dell'infanzia GB1, per € 392,45,00 oltre IVA al 22% alla scuola dell'infanzia GB2, per € 235,27 oltre IVA al 22% alla scuola dell'infanzia di Roncogno, per € 392,45 oltre IVA al 22% al nido il Castello e per € 1.650,00 oltre IVA al 22% al centro giovani #Kairos;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e che quindi, a tale fine si obbliga:
  - a comunicare alla stazione appaltante, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
  - ad inserire nei contratti stipulati con i subappaltatori ed i subcontraenti una specifica clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 136/2010, sopra richiamata, pena la nullità assoluta dei contratti medesimi;
- di dare atto che con l'affido la ditta fornitrice assume, a pena di risoluzione del rapporto in caso di violazione, gli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 denominato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- di dare atto che l'affido del servizio si perfeziona mediante scambio di corrispondenza e avvalendosi degli strumenti informatici del mercato elettronico;
- di dare atto che la spesa, quantificata in via presuntiva e di massima in € 4.200,00 oltre IVA al 22% tenendo conto anche di interventi a richiesta non prevedibili, sarà imputata sul corrispondente conto di competenza del budget 2015.

Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Prot. n. 6316



**IL DIRETTORE**  
**- dott.ssa Francesca Parolari -**